



Ordinanza n. 188 del 19/06/2020

### IL SINDACO

**Premesso che** a seguito del DPCM del 17/5/2020 e delle successive Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania sono riprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande

**Vista** l'Ordinanza Regionale della Campania n. 55 del 5/6/2020 punto 1.2 laddove dispone - limitatamente ai giorni di venerdì, sabato e domenica - che la chiusura per gli esercizi commerciali deve avvenire entro le ore 2,00

**Vista** la citata O.R. n. 55 del 5/6/2020 nella parte in cui dispone che "E' fatta salva la possibilità di musica-anche dal vivo-negli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, etc.)"

**Considerato che** soprattutto nel periodo estivo, è consuetudine per gli esercizi pubblici quali ristoranti, bar, pizzerie, paninoteche ecc., promuovere piccoli intrattenimenti musicali o diffondere musica con strumentazione amplificata;

**Considerato che** l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi dislocati nel territorio comunale

**Considerato che** l'Amministrazione riconosce e tutela il diritto alla quiete e al riposo delle persone;

**Ritenuto** quindi intervenire in materia per contemperare le contrapposte esigenze, attraverso la ricerca di un giusto equilibrio, stabilendo gli orari nei quali è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi pubblici e nei circoli culturali e ricreativi

**Visto che** l'art. 50 del d.lgs 267/200 TUEL in ordine alla competenza del Sindaco in materia di orari

**Vista** la Legge Quadro 447 del 26/10/1995

**Visto** l'art. 7 bis del TUEL in materia di sanzione amministrativa

### ORDINA

Che la diffusione sonora di musica effettuata da circoli privati e pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ecc.) è consentita fino alle ore 23,00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e fino alle ore 24,00 nei giorni di venerdì e sabato.

L'inizio della diffusione musicale non potrà avvenire prima delle ore 9,00 e tra le ore 13,00 e le 17,00.

La limitazione dell'orario di diffusione si applica sia all'interno che all'esterno dei locali e qualunque sia la fonte sonora di produzione, sia essa dal vivo o riprodotta con strumenti elettrici, elettronici o altro.

In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.



# Comune di Eboli

IL SINDACO

## DISPONE

Fatta salva l'applicazione della legge penale di cui all'art. 659 cp in caso di disturbo del sonno o dell'occupazione delle persone, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, determinata nella misura ridotta in **€ 100,00**, con l'obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita e rimuovere con immediatezza ogni conseguenza.

## AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Eboli e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

E' trasmessa, ai fini di vigilanza ed esecuzione, al Corpo della Polizia Locale di Eboli, ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ai fini della diramazione ai pubblici ufficiali di cui alla legge 01/04/1981, n. 121.

### **E' altresì trasmessa:**

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Eboli;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli;
- Alla Sottosezione Polizia Stradale di Eboli;
- Al Servizio Relazioni con il Pubblico del Comune di Eboli ai fini della diffusione tramite stampa e sul sito WEB del Comune di Eboli.

**IL SINDACO**  
**Massimo Cariello**

